



Dottor Domenico Russo

Notaio

00040 Lanuvio (RM)

Piazza Carlo Fontana n.16

Tel. 06.53093667

e-mail: drusso@notariato.it

REPERTORIO N. 6618

RACCOLTA N.5352

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette
del mese di giugno

17 giugno 2026

In Roma, via Emilio de' Cavalieri n. 7, alle ore quindici
Io sottoscritto Dottor Domenico Russo, Notaio in Lanuvio, con
studio in Piazza Carlo Fontana n. 16, iscritto nel Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, procedo unilateralmente, dell'art. 106 del
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così come convertito, con
modificazioni, in legge 24 aprile 2020 n.27 e successive
modifiche, alla redazione del verbale di assemblea della
Associazione non riconosciuta:

- **"Associazione Casa Agar ETS"** con sede legale in Roma, Via
del Cottolengo n. 30, codice fiscale 12400441007
rappresentata da **COSTA Emanuela**, nata a Venaria Reale il
giorno 3 maggio 1971, domiciliata per la carica ove sopra;
presente in videoconferenza, della cui identità personale io
Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Direttivo, la quale, assunta la Presidenza
dell'assemblea ai sensi di Statuto, mi ha designato quale
Notaio verbalizzante per la redazione in forma pubblica del
verbale di assemblea tenutasi in audio e video conferenza,
alla mia costante presenza, in data odierna.

Io Notaio do atto che in questo luogo, giorno ed ora, sono
convocati i soci della suddetta associazione per costituirsi
in assemblea al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. modifica dell'articolo 7 dello statuto associativo;
2. varie ed eventuali;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le
risultanze dell'assemblea stessa.

La Presidente dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai
sensi di legge statuto;

- che sono presenti, in videoconferenza, in proprio e per
delega, tutti i 7 (sette) associati;

il tutto come da documentazione conservata presso la sede
sociale;

- che per il Consiglio Direttivo è presente, in
videoconferenza:

- essa comparente, Presidente;
- **ROSSINI Margherita**, nata a Comezzano-Cizzago il giorno
19 gennaio 1946, Consigliera

• **KEPINSKA-SENYONGA Dominika Maria**, nata a Tarnow
(Polonia) il giorno 14 agosto 1978, Consigliera;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei
presenti;

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
Albano Laziale

Registrato
in data 23/6/2026

al n. 11301
Serie 1T

- che in conseguenza l'assemblea, deve considerarsi validamente costituita e legittimata a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

La Presidente inizia la discussione e fa presente i motivi per i quali si rende necessario procedere alla modifica dell'articolo 12 dello statuto associativo alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), mediante l'inserimento e il coordinamento delle clausole obbligatorie previste dalla normativa vigente, al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, riconosciuta la fondatezza delle argomentazioni esposte, e la opportunità di procedere alle modifiche proposte, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano, dall'unanimità degli intervenuti, come la Presidente accerta e mi dichiara,

delibera

- di modificare l'articolo 7 dello statuto associativo come segue:

"ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.";

- di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Si allega al presente atto il testo di statuto associativo conforme alle modifiche testè deliberata che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore quindici e minuti ventinove.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della associazione.

Atto scritto, in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, su pagine cinque fin qui di due fogli, letto alla comparente unitamente a quanto allegato, che viene sottoscritto solo da me Notaio alle ore quindici e minuti trenta.

Firmato: Domenico Russo Notaio

Allegato "A" all'atto repertorio n.6618/5352

STATUTO "Associazione CASA AGAR ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione denominata **"Associazione Casa AGAR - APS"** *Ente del Terzo Settore (ETS)*, di seguito "associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, Associazione stessa potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Roma, Via del Cottolengo n. 30 ed ha durata a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire l'istituzione di sezioni sedi secondarie, amministrative e sezioni locali dell'associazione, che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4) L'Associazione non ha scopo di lucro e si ispira agli insegnamenti di San Giuseppe Cottolengo, secondo il quale, ogni persona con la sua responsabilità, competenza e generosa dedizione, può diventare lo "strumento" della Divina provvidenza al servizio dei poveri, dei malati e dei bisognosi. L'associazione vuole, con la sua azione caritatevole, affermare il valore sacro della vita umana, dal suo inizio fino al suo termine naturale promuovere la dignità di ciascuno nella sua originalità e diversità; prendersi cura della persona nella sua dimensione umana e trascendente. L'associazione vuole prestare aiuto in tutta le forme e nei modi di legge, a bambini, ragazzi/ragazze, nuclei madre-figli/o, in condizioni di grave disagio, svantaggio e

povertà; a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari: L'associazione provvederà anche, in tale contesto, all'apertura e la gestione di apposite strutture, al fine di di fornire "rifugio" ed assistenza a donne con problematiche sociali, donne vittime di violenza, gestanti e madri con figli/o a carico, ex detenute, a profughi o immigrati non abbienti.

Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, senza discriminazioni, anche non associati, fermo restando che le attività possono essere svolte anche in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 117/2017;

d. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 117/2017;

alloggio sociale e accoglienza umanitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 117/2017. Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi

dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi ed in particolare, con il Servizio Sociale Territoriale ed il Tribunale dei Minorenni. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali dei propri aderenti.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

ASSOCIATI

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono

contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per gli associati minorenni il diritto di voto è esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti

motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo

dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso di almeno 8 giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un

decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un

preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario, se nominato, cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge (nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017), si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Qualora il Collegio dei Sindaci svolga contestualmente le funzioni di "controllo" e di "revisione legale dei conti", almeno un suo componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, qualora il "controllo" venga esercitato da un organo "monocratico", il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo "collegiale", il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, o il Revisore unico: -

controlla l'amministrazione dell'Associazione ; - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- h. proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- i. rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- j. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- k. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso

rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il "bilancio sociale" è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Domenico Russo Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

CERTIFICO

Io sottoscritto Dott. Domenico Russo, Notaio in Lanuvio, con studio in Piazza Carlo Fontana n. 16, iscritto nel Collegio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, che si compone di pagine n. 15, in formato pdf/a non modificabile ed elaborata in supporto informatico.

E' CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO

sottoscritto sia nell'atto che - ove prescritto - negli allegati a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento originariamente analogico/cartaceo, formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Lanuvio, 23 giugno 2026



Firmato digitalmente da
DOMENICO RUSSO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001